



Unione Europea



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
1° CIRCOLO "G. OBERDAN"

Viale Roma, 26 - 76123 ANDRIA

Tel. 0883.246219

email: bace04900p@istruzione.it - pec: bace04900p@pec.istruzione.it

Sito web: www.oberdanprimocircoloandria.edu.it

Cod. Ist.: BAE04900P - C. F.: 81003770724



Ministero dell'Istruzione

Andria, 05 febbraio 2022

I° C. D. "G. Oberdan" - Andria
Prot. 0001183 del 05/02/2022
IV (Uscita)

CIRCOLARE N. 113

Ai genitori degli alunni
Ai Docenti di
scuola primaria e infanzia
Al DSGA
Al personale ATA
Al registro elettronico
Al sito web

**OGGETTO: Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico-
nuove disposizioni D.L. n. 5/22.**

Si comunica che dalla data odierna entrano in vigore nuove misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività didattiche nell'ambito del sistema scolastico disposte ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, pubblicato in G.U. n. 29 del 04/02/2022 che si allega alla presente.

Per la scuola dell'infanzia

- fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza;
- dal 5° caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.

È previsto l'utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Per la scuola primaria

- fino a quattro (4) casi di positività al Covid-19, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l'utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto;
- dal quinto caso di positività al Covid-19 coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo o sono esenti dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

IMPORTANTE

Considerato che l'art. 6, c. 6 del D.L. 5/22 così dispone: "L'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo", tutti i provvedimenti relativi alla

sorveglianza con testing e alla didattica digitale integrata già emanati dalla scrivente, in presenza di **due casi di positività confermati**, cessano di avere efficacia.

L'attività didattica sia per la scuola primaria che per la scuola dell'infanzia riprende in presenza a partire **da lunedì 7 febbraio** con l'utilizzo delle mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per 10 giorni a partire dall'ultimo caso accertato.

Invito tutti ad una lettura attenta e puntuale (non frettolosa) della presente circolare e dei suoi allegati per una precisa comprensione delle modalità di gestione dei casi positivi nelle nostre classi a partire da oggi sabato 5 febbraio 2022.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

Si allegano alla presente:

1. Tabella riepilogativa delle nuove norme in oggetto;
2. Testo completo del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5;
3. Testo della Circolare del Ministero della Salute, prot. n. 9498 del 04/02/2022, recante *“Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS-CoV-2”*.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Palma Pellegrini

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

TABELLA RIEPILOGATIVA – GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ IN AMBITO SCOLASTICO

(ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5)

ORDINE DI SCUOLA	NUMERO CASI POSITIVI ¹	TIPOLOGIA ATTIVITÀ DIDATTICA	ALUNNI DESTINATARI	PRESCRIZIONI PARTICOLARI	AUTOSORVEGLIANZA ²
SCUOLA DELL'INFANZIA	Fino a 4 casi accertati tra gli alunni	IN PRESENZA	TUTTI <i>(ad eccezione degli alunni positivi o in quarantena)</i>	<p><i>Per i docenti:</i> utilizzo obbligatorio di mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al Covid19.</p> <p><i>Per docenti e alunni:</i> obbligo di effettuare Test antigenico rapido o molecolare o antigenico autosomministrato (autocertificato) alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.</p> <p>In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione</p>	Si applica solo per i docenti

¹ Si precisa che ai fini del calcolo dei casi positivi non è considerato il personale scolastico.

² Il regime di **auto-sorveglianza** è previsto per coloro che abbiano ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo primario entro 120 giorni o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario.

Per tutti coloro che non rientrano in queste fattispecie (e cioè soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 14 giorni, oppure soggetti che, pur avendo completato il ciclo vaccinale primario o pur essendo guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni, non hanno ricevuto la dose di richiamo), **si applica la quarantena di 5 giorni con test antigenico o molecolare all'uscita.**

<p>SCUOLA DELL'INFANZIA</p>	<p>Con 5 o più casi di positività tra gli alunni³</p>	<p>SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER 5 GIORNI</p>	<p>TUTTI</p>		<p><i>Si applica sia per i docenti che per gli alunni, come descritto nella nota 2 (per i bambini fino a 6 anni di età non c'è l'obbligo di indossare mascherine FFP2).</i></p> <p><i>Per gli alunni per i quali non si può applicare il regime di auto-sorveglianza, è previsto, come indicato nella nota 2, una quarantena di 5 giorni, la cui cessazione consegue all'esito di un test antigenico o molecolare negativo + obbligo di indossare mascherina FFP2 per i 5 giorni successivi (se i bambini hanno più di 5 anni di età)</i></p>
<p>SCUOLA PRIMARIA</p>	<p>Fino a 4 casi accertati tra gli alunni</p>	<p>IN PRESENZA</p>	<p>TUTTI <i>(ad eccezione degli alunni positivi o in quarantena)</i></p>	<p><i>Per i docenti e alunni che abbiano superato i 6 anni di età: utilizzo obbligatorio di mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al Covid-19.</i></p> <p><i>Per docenti e alunni: obbligo di effettuare Test antigenico rapido o molecolare o antigenico autosomministrato (autocertificato) alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del</i></p>	<p>Si applica solo per i docenti</p>

³ La sospensione dell'attività didattica avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro 5 giorni dall'accertamento del caso precedente.

SCUOLA PRIMARIA				test antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione	
	Con 5 o più casi di positività tra gli alunni	IN PRESENZA	Per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista ⁵ .	<i>Per i docenti e alunni che abbiano superato i 6 anni di età: utilizzo obbligatorio di mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al Covid-19.</i>	<i>Si applica sia per i docenti che per gli alunni, come descritto nella nota 2.</i>
		IN PRESENZA	Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ⁶ .	<i>Per i docenti e alunni che abbiano superato i 6 anni di età: utilizzo obbligatorio di mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al Covid-19.</i>	
	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA per 5 giorni⁴	Per tutti gli altri alunni (cioè soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 14 giorni, oppure soggetti che, pur avendo			<i>Per gli alunni per i quali non si può applicare il regime di auto-sorveglianza, è previsto, come indicato nella nota 2, una quarantena di 5 giorni, la cui cessazione consegue all'esito di un test antigenico o molecolare negativo + obbligo di</i>

⁴ La Didattica digitale integrata viene attivata per gli alunni indicati se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro 5 giorni dall'accertamento del caso precedente.

⁵ Tale condizione sanitaria che consente la didattica in presenza sarà controllata mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

⁶ Tale certificazione dovrà essere consegnata in busta chiusa in Segreteria.

		<p>DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA per 5 giorni⁷</p>	<p>Per tutti gli altri alunni (cioè soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 14 giorni, oppure soggetti che, pur avendo completato il ciclo vaccinale primario o pur essendo guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni, non hanno ricevuto la dose di richiamo)</p>	<p>confermato positivo al Covid19.</p>	<p><i>Per gli alunni per i quali non si può applicare il regime di auto-sorveglianza, è previsto, come indicato nella nota 2, una quarantena di 5 giorni, la cui cessazione consegue all'esito di un test antigenico o molecolare negativo + obbligo di indossare mascherina FFP2 per i 5 giorni successivi</i></p>
			<p>completato il ciclo vaccinale primario o pur essendo guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni, non hanno ricevuto la dose di richiamo, ove prevista)</p>		<p>indossare mascherina FFP2 per i 5 giorni successivi</p>
